



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACO / 18
Del 12/08/2018

OGGETTO:

**ORDINANZA PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA,
INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
CASTEL MAGGIORE (APPLICAZIONE D.P.R. 753/80)**

IL SINDACO

GOTTARDI BELINDA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

VISTA la nota della RFI Spa – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane assunta agli atti del Comune di Castel Maggiore in data 03/08/2018 prot.n. 21286 e avente oggetto: “Richiesta Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria”, nella quale si demanda al Sindaco l’opportunità di emettere ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari dei terreni a confine con le linee ferroviarie, all’osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza previste agli artt. 52 e 55 del DPR 753 dell’11/07/1980, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria, in considerazione dei gravi effetti che si potrebbero generare sul servizio ferroviario;

VISTO l’art.52 del DPR n.753 dell’11/07/1980 che recita:” Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza, dalla più vicina rotaia, minore di metri sei da misurarsi in proiezione orizzontale; per le essenze arboree ed arbustive le distanze sono le seguenti:

<i>Tipologia della vegetazione</i>	<i>Altezza</i>	<i>Distanza minima linee ferroviarie</i>
alberi	$h > 4 \text{ m.}$	$h \text{ max} + 2 \text{ m.}$
arbusti ed alberi	$1,5 < h < 4 \text{ m}$	6 m.
siepi	$h < 1,5M$	5 m

VISTO l’art.55 del DPR n.753 dell’11/07/1980 che recita: “I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”;

CONSIDERATI i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto ad alto fusto, nonché di rami che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- pericolo d’incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare, oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione di incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

RITENUTO opportuno richiamare l’attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le proprietà di questa Amministrazione Comunale, relativamente alle disposizioni normative citate;

VISTO l’art. 54 del D.L.gs 267/2000;

DATO ATTO che la presente Ordinanza, ai sensi del comma 4 dell’art.54 del D.L.gs.267/2000, è stata preventivamente trasmessa al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

VISTA la L.689/81 e successive modificazioni;

ORDINA

a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Castel Maggiore, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e rami (provvedendo alla periodica potatura o nel caso non sia assicurata, intervenendo con l’abbattimento previa comunicazione all’Ufficio Ambiente competente) e pericolo di incendio e propagazione,

come descritti dagli artt.52 e 55 del DPR 753/80, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.

DISPONE

Che la presente venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito Web del Comune di Castel Maggiore;
- trasmessa in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- trasmessa in copia a RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane- Via Matteotti n. 5 – 40129 BOLOGNA
- divulgata mediante gli organi di stampa e di informazione, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati.

RENDE NOTO

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt.38 e 63 (e successive modifiche art.32 L.689/81) del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art.650 del Codice Penale. Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio. Le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse avverso la Presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto di Bologna, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune;
- ricorso al TAR dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune.